

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 8

Adunanza 24 febbraio 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 169 – 7101/2009

Sotto la presidenza dell'Assessore Anziano FRANCO CAMPÀ si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: VALTER GIULIANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e l'Assessore SERGIO BISACCA.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di San Giorio di Susa:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 117-34133 del 02/06/1994;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 24/11/2008, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 19/01/2009, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 08/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 917 abitanti nel 1971; 827 nel 1981; 905 nel 1991 e 949 nel 2001, dati che confermano un trend demografico in costante incremento;
- ⇒ superficie territoriale di 1.971 *ha*, dei quali 1.732 *ha* di montagna (88% dell'intera superficie comunale) e 240 *ha* di pianura (12%); La conformazione fisico-morfologica evidenzia 127 *ha* con pendenze inferiori ai 5°, 649 *ha* con pendenze comprese tra 5° e 20° e 1.195 *ha* con pendenza superiore ai 20°;

- ⇒ è costituito dai seguenti centri e nuclei abitati: il concentrico capoluogo, il villaggio di Martinetti-Vietti e i nuclei di Adret, Airassa, Balma, Città, Malpasso, Pognant-Grangia;
- ⇒ capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.116 *ha*, pari a circa il 57% del territorio comunale; l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte informa che parte del territorio comunale è interessato dalla "Zona D.O.C. della Valsusa" con produzioni tipiche di "*castanicoltura*";
- ⇒ risulta compreso nel *Circondario di Susa*, sub-ambito "*Area Susa Avigliana*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ vocazione turistica: è compreso tra i centri turistici individuati dal P.T.C. di livello provinciale;
- ⇒ è classificato come centro storico di tipo "*D*", di rilevanza storico-culturale a livello provinciale;
- ⇒ appartiene alla Comunità Montana "*Bassa Valle di Susa e Val Cenischia*", composta da altri 22 comuni;
- ⇒ sistema produttivo: appartiene al "*Bacino produttivo marginale di Susa*", con i comuni di Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, S. Giorio di Susa, San Didero, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo e Giaveno;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa - Torino), nonché dalla S.P. 206 di San Giorio;
- ⇒ infrastrutture ferroviarie: è interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino - Lione;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia, il cui corso è di competenza del Magistrato del Po, e dal Torrente Gravio, entrambi compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle acque pubbliche del Rio Bennomo e del Rio Boine;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 107 *ha* di territorio e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 0,513 Km di lunghezza;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia: le aree inondabili in 40 *ha* con tempi di ritorno di 25-50 anni; movimenti gravitativi: frane attive areali (328 *ha*); crolli cartograficamente delimitabili (21 *ha*); frane quiescenti areali (0,65 *ha*); n. 1 frana non cartografabile e n. 1 deformazione gravitativa profonda;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
 - ⇒ tutela ambientale:
 - una porzione territoriale di 962 *ha* è interessato dai Biotopi di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10055 "*Arnoderà - Colle Montabone*" e BC10006 "*Orsiera Rocciavrè*";

- una porzione di 962 ettari appartiene all'Area Protetta Regionale "Parco Naturale Orsiera Rocciavrè" istituita con L.R. 30/05/1980, n. 60;
- è classificato tra le zone di ricarica carsica;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28/2008 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate, su proposta della Provincia di Torino, a migliorare la sicurezza stradale nella S.S.P. n. 24 ed in particolare nel tratto da Borgone a Susa;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcuni adeguamenti cartografici su proposta del Servizio Provinciale Progettazione ed Interventi Viabilità II, che si concretizzano in due incroci a rotatoria, il primo all'intersezione tra la S.S.P. n. 24 e l'accesso all'autostrada Torino-Bardonecchia ed il secondo all'intersezione tra strada della Balme e la sopraccitata strada sovracomunale, inoltre viene proposto un nuovo nastro stradale per prolungare via Murette e migliorare l'intersezione con la S.S.P. n. 24;

consultato il Servizio Progettazione ed Interventi Viabilità II in data 13/02/2009;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05/03/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 13/02/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di San Giorio di Susa, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 24 novembre 2008, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:

- a) ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
- b) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: *"Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo"*.

Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;

3. di trasmettere al Comune di San Giorio di Susa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

L'Assessore Anziano – Presidente f.f.
f.to F. Campia